

Legge regionale 23 gennaio 1970 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Art. 2

(1)(2)(3)(4)

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.

Analoga maggiorazione può essere autorizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificata dalle leggi regionali 6 giugno 1967, n. 10, e 8 giugno 1970, n. 22.

I precedenti commi sono applicabili a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1970

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 59/1971

3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.